



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE

Ufficio VI- Istruzione non statale

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot.n. MiurAOODRVE
Reg. Ufficiale 17783/ D20d

Venezia, 25 novembre 2013

Ai Gestori
Scuole dell'Infanzia paritarie
LORO SEDI

Alle Associazioni del Tavolo regionale parità
scolastica

OGGETTO: Legge 8 novembre 2013 n.128 (come versione del DL 104/13). Titoli per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia paritarie.

Si richiama l'attenzione su di una recente innovazione introdotta dalla legge di conversione del Decreto Legge 12 settembre 2013, n.104 (*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*), che ha aggiunto all'art.15 del medesimo decreto-legge il comma 9-bis all'art.15:

“Il terzo periodo del comma 4 -bis dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, è soppresso.”

Allo scopo di cogliere appieno il significato di questa aggiunta, è utile ripercorrere la questione, che riguarda il valore dei titoli di studio per l'insegnamento nelle scuole paritarie.

Come sicuramente noto, la legge istitutiva della parità scolastica prescrive l'assunzione “*di personale docente fornito del titolo di abilitazione*” (legge n.62/2000, art.1, comma 4, lett. G), laddove i titoli di studio previsti dal ‘vecchio’ art.334 del T.U. dell'Istruzione (D.Lvo n.297/1994), ossia i diplomi di scuola magistrale e di istituto magistrale (o titoli corrispondenti conseguiti al termine di percorso quinquennali sperimentali) non avevano in sé valore di *abilitazione*.

Per consentire la corretta prosecuzione delle attività delle scuole materne già *autorizzate*, la legge 62/00 veniva modificata dalla legge Finanziaria per il 2001 (Legge 23 dicembre 2000, n. 388), che inseriva all'art1 il comma 4-bis:

«4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell'anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. *Per il personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento si applica l'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*».

Tale aggiunta veniva sì ad ammettere come sufficienti i titoli magistrali contemplati nel cit. art.334 del T.U., ma limitando ciò al personale che si trovava in servizio nelle scuole materne autorizzate al momento del passaggio alla parità scolastica (ossia, a.s. 2000/01).

Questa prima limitazione temporale veniva superata dal decreto-legge 5 dicembre 2005, n.250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n.27, il quale riaffermava la validità dei titoli di cui all'art.334 del T.U.: *L'articolo 334 del citato testo unico si applica limitatamente agli effetti di cui all'articolo 1, comma 4-bis, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62. (art. 1bis, comma 7, legge 27/06)*. In altre parole, con tale D.L. si affermava la permanenza del valore dei diplomi magistrali, riferendone l'applicazione alle sole scuole dell'infanzia e primarie paritarie.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE

Ufficio VI- Istruzione non statale

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Tuttavia, il valore dei suddetti titoli veniva ancora una volta limitato con i provvedimenti di cui al decreto-legge 7 settembre 2007 n.147, convertito nella legge 25 ottobre 2007, n.176, il quale (all'art.1, comma 8) apportava la seguente modifica all'art.1, comma 4-bis, della legge 62/00, che diveniva:

“ nelle scuole materne riconosciute paritarie si applica l'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. », ma subito dopo era aggiunta la frase (che costituiva il terzo periodo del medesimo comma): *“ Tale disposizione si applica sino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti”* (legge 176/07, art. 1, comma 8).

L'effetto di queste ultime modifiche alla legge della parità era che i diplomi di scuola e di istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/02 continuavano sì a valere per l'insegnamento nelle scuole paritarie anche per i docenti assunti dopo il 2000/01 (come affermato con il D.L. 250/05), ma solo *fino alla conclusione degli appositi corsi di abilitazione* tenuti presso le università agli studi e previsti all'art.1 del D.M. n.85 del 18 novembre 2005. Tali corsi sono terminati nel Veneto nell'aprile 2008, sicché dal 2008/09 vi erano le condizioni per assumere anche nelle scuole dell'infanzia paritarie docenti provvisti di abilitazione, e perciò nel pieno possesso del requisito dell'abilitazione.

La conseguenza logica è che con l'a.s. 2007/08, quanto previsto come misura temporalmente limitata dal citato passo della legge 176/07, abbia cessato il suo effetto, e che quindi gli insegnanti assunti successivamente con il solo diploma magistrale possedevano un titolo valido per l'accesso all'insegnamento, ma non il requisito dell'abilitazione prescritto dal testo vigente della legge 62/00.

Di fatto, come ben noto, la disponibilità di personale munito di abilitazione (conseguita o con la laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria – indirizzo scuola dell'infanzia, o con i corsi di abilitazione sopra citati), continuava ad essere insufficiente rispetto al fabbisogno e, quindi, era necessario il ricorso a docenti provvisti del diploma di cui all'ex art.334/T.U. Istruzione, ma sprovvisti di abilitazione. Per questi ultimi era ammessa la stipula di contratti a tempo determinato (cfr Lettera circolare della DG per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio- Area della parità scolastica, Prot. n.2668 del 29 ottobre 2001 e Nota DG Ordinamenti scolastici prot.n. 4420 /R.U./U del 11 luglio 2012).

Anche per ovviare a tale carenza, sono stati indetti corsi speciali di TFA, con ammissione riservata anche a docenti di scuola dell'infanzia paritaria con pregresso servizio.

Ora, la legge di conversione del decreto-legge 104/13 ha aggiunto al testo di quest'ultimo quel comma, il 9-bis dell'art.15, che, appunto, recita: *Il terzo periodo del comma 4 -bis dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni, è soppresso.*

L'effetto di tale modifica intervenuta con la legge di conversione è che viene meno la limitazione posta dalla legge 176/07, e la conseguenza è che i titoli di studio sopra citati vengono ad essere titoli pienamente validi per esercitare l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia paritarie, anche se non accompagnati dal possesso dell'abilitazione (infatti, i docenti muniti del solo diploma conseguito entro il 2001/02 continueranno a potersi iscrivere alla graduatorie per gli incarichi nelle scuole statali solo nella terza fascia, quella riservata ai docenti non abilitati).

Pertanto, il possesso di detti titoli di studio costituisce requisito pienamente valido ai fini dell'assunzione di personale docente nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie paritarie.

Distinti saluti.

f.to IL DIRIGENTE
Gian Antonio Lucca